



Modifica delle istruzioni LStrl

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2025.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- precisazioni in merito ai lavoratori frontalieri cittadini di Stati terzi;
- precisazioni in merito agli affiliati;
- competenza della SEM di pronunciare divieti d'entrata in caso di ordine di espulsione (precisazione della giurisprudenza).

N 3.1.8.1.4

Frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in un altro Cantone

La maggior parte dei frontalieri sono cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS che lavorano in Svizzera in virtù dell'ALC (cfr. n. 2.7 delle [istruzioni SEM II](#)).

I cittadini di Stati terzi possono ottenere un permesso per frontalieri unicamente se fruiscono di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo della Svizzera e se risiedono da almeno sei mesi nella zona di frontiera (cfr. n. [4.4.12](#) e art. 25, 35 e 39 LStrl). Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea non superiore a tre mesi fuori di tale zona di frontiera o fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso per frontalieri. Se il centro dell'attività è trasferito nella zona di frontiera di un altro Cantone, occorre richiedere un nuovo permesso per frontalieri (art. 39 cpv. 1 LStrl). Se il luogo di lavoro è situato fuori della zona di frontiera, i cittadini di Stati terzi devono essere titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in virtù della LStrl in vista di esercitare un'attività lucrativa.

N 5.4.1.5

Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 48 LStrl)

L'affiliato ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se ne è prevista l'adozione in Svizzera, se sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione e se l'entrata in Svizzera per dimorarvi è stata autorizzata (art. 48 cpv. 1 LStrl).

In caso di adozione da parte di cittadini di Stati terzi, il rilascio di un'autorizzazione d'entrata o dell'assicurazione di un permesso di soggiorno presuppone il soddisfacimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare (art. 43 o 44 LStrl). Se il Paese d'origine del o dei genitori adottivi non è uno Stato parte della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, dovrà essere prodotto anche un certificato rilasciato dalle autorità competenti di tale Paese che garantisca che il minore potrà accompagnare il o i genitori adottivi in caso di ritorno in tale Paese (cfr. l'allegato promemoria dell'UFG sulla [procedura di approvazione da parte della SEM all'entrata in Svizzera di un minore dopo la sua adozione o in vista della stessa](#)). Se il Paese d'origine è uno Stato parte della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, il certificato dev'essere prodotto unicamente se sussistono seri dubbi in merito al riconoscimento dell'adozione da parte di tale Paese.

Il rilascio di un permesso di dimora a un affiliato cittadino di uno Stato terzo sottostà ad approvazione della SEM (art. 2 lett. d OA-DFGP).

[...]

[...]



N 5.4.1.6

Adozione da parte di stranieri residenti in Svizzera

Abrogato

N 5.4.2.2

Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 33 OASA)

In deroga alle condizioni di ammissione, è possibile rilasciare un permesso di dimora per i minori affiliati di cui non è prevista l'adozione se sono adempiute le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di affiliati (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI e 33 OASA). Queste disposizioni si applicano anche agli affiliati cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS, giacché non possono beneficiare delle disposizioni dell'ALC. Infatti, né la giurisprudenza della CGUE né quella del TF riconoscono a un minore cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS un diritto originario di stabilirsi (in Svizzera) in modo autonomo, ossia senza il genitore che ne ha la custodia.

La procedura di ammissione è essenzialmente uguale a quella prevista in caso di adozione (v. n. 5.4.1.4). Le condizioni da soddisfare, previste dall'OAMin e dall'articolo 33 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, sono parte integrante dell'autorizzazione d'entrata e dell'assicurazione del permesso di dimora.

Il rilascio di un permesso di dimora agli affiliati, siano essi cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS o cittadini di uno Stato terzo, è soggetto all'approvazione della SEM (art. 99 LStrI; art. 5 lett. f OA-DFGP). Se sono presentati i documenti necessari, la SEM autorizza la competente rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare un visto o l'assicurazione di un permesso di dimora.

[...]

[...]

[...]

Abrogato

[...]

N 8.4.2.5

Divieto d'entrata

[...]

In caso di pronuncia o di rinuncia (con sentenza passata in giudicato) a pronunciare un'espulsione penale obbligatoria da parte del giudice, la SEM rinuncia di norma a pronunciare un divieto d'entrata basato sui medesimi reati (art. 67 cpv. 2 LStrI). In questo modo si evita il dualismo che potrebbe esistere tra le decisioni di due autorità distinte.

In caso di pronuncia di un'espulsione penale facoltativa da parte del giudice, la SEM perde la competenza di pronunciare un divieto d'entrata basato sui medesimi reati e questo anche qualora ritenga che la durata dell'espulsione pronunciata dalle autorità penali sia manifestamente insufficiente (cfr. decisione del TAF F-1776/2019 del 16 novembre 2022, consid. 6.3). In caso di rinuncia implicita del giudice a pronunciare un'espulsione facoltativa, la SEM non è vincolata da tale decisione (cfr. decisione precitata, consid. 6.4). Se, invece, il giudice rinuncia esplicitamente a pronunciare tale provvedimento, la SEM è vincolata dalla decisione (salvo qualora il giudice non sia comunque abilitato a pronunciare un tale provvedimento per una durata inferiore a 3 anni; cfr. decisione precitata, consid. 6.5).



Se in un'ordinanza penale il Ministero pubblico rinuncia esplicitamente a pronunciare un'espulsione penale facoltativa, la decisione non vincola la SEM. Infatti, se il Ministero pubblico considera l'espulsione necessaria, deve deferire il caso a un tribunale penale per motivi di competenza (cfr. decisione precitata, consid. 6.5).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

* * *